

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/804 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

- (1) Il 13 febbraio 2016 la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha avviato un'indagine a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dal comitato per la difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping praticato per detto prodotto e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.
- (2) Il 12 novembre 2016 la Commissione ha istituito con il regolamento (UE) 2016/1977 ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio») un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «il paese interessato»).

2. Fase successiva della procedura

- (3) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie») i produttori dell'Unione, i produttori esportatori cinesi e un'associazione di produttori esportatori cinesi hanno presentato osservazioni scritte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (4) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, se opportuno, ha modificato di conseguenza le conclusioni provvisorie.
- (5) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive. Le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e, se opportuno, prese in considerazione.

3. Campionamento

- (6) Nei considerando da 7 a 9 del regolamento provvisorio la Commissione ha invitato a presentare osservazioni sulla rappresentatività di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1977 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GUL 305 del 12.11.2016, pag. 1).

